

L'Assessore all'Urbanistica, arch. Martina Toffolo, sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dall'U.O.C. Edilizia Privata, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- il Comune di Pordenone, in sede di rilascio, alla società KOSMIC srl, della concessione edilizia n. 41599/98 del 18.11.1998, ha stabilito che la stessa dovesse essere rilasciata a titolo oneroso essendo riferita alla costruzione di un edificio adibito a "centro polifunzionale per lo sport e il tempo libero e relative opere di urbanizzazione" per la gestione del quale non era prevista alcuna forma di convenzionamento con il Comune e, quindi, la gestione stessa andava inquadrata come iniziativa imprenditoriale di carattere privato, comprendendo, tra l'altro, servizi extra sportivi (centro estetico-termale) e pertanto non poteva beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 94, comma 1, lettera h), della L.R. n. 52/1991;
- la suddetta esenzione, ad avviso del Comune e secondo prassi consolidata, era infatti riservata esclusivamente alle opere sportive realizzate da privati nelle aree destinate dal PRGC a servizi pubblici e, quindi, da gestirsi attraverso forme di convenzionamento con il Comune;
- la società Kosmic srl ha presentato ricorso al TAR per l'accertamento della illegittimità della richiesta del comune di Pordenone al pagamento del contributo concessorio (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione);
- analoga richiesta è stata avanzata dalla società ricorrente anche in relazione al contributo di costruzione richiesto dal Comune in occasione della successiva variante al progetto originario n. 40290 del 17.01.2002;
- in data 12 dicembre 2013 è stata depositata presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia la sentenza n. 649/2013 del 4 dicembre 2013, relativa al ricorso TAR FVG n. 604 del 2008, proposto dalla Società KOSMIC s.r.l. contro il Comune di Pordenone;
- il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra descritto, lo ha accolto obbligando il Comune di Pordenone a restituire gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione in relazione alla concessione edilizia e successiva variante sopra richiamate. Sulle somme riscosse dal Comune sono dovuti, in forza della sentenza, gli interessi legali dalla data della domanda;
- il Comune è stato condannato inoltre al pagamento delle spese e onorari di giudizio, che sono state liquidate nell'importo di euro 3.000,00, oltre agli oneri accessori e al rimborso del contributo unificato nella misura versata;
- il Giudice amministrativo, nell'accogliere il ricorso, ha ritenuto infatti che l'edificio realizzato dalla società Kosmic potesse beneficiare dell'esenzione del contributo concessorio previsto dall'articolo 94, lettera h) della L.R. n. 52/91 in quanto, per lo stesso, sussiste sia la natura di attrezzatura sportiva che la previsione urbanistica di zona per la realizzazione di attrezzature sportive non richiedendo la disposizione di legge l'esclusività di tale destinazione urbanistica;

Atteso che in forza della sentenza sopra richiamata il debito fuori bilancio risulta così quantificato:

- oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relativi alla concessione edilizia come da sentenza	€	76.254,62
- oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relativi alla concessione edilizia di variante come da sentenza	€	5.110,95
- interessi legali calcolati dal 18/01/1999 al 30/04/2014	€	26.098,84
- spese e onorari di giudizio liquidati in sentenza	€	3.000,00
- oneri accessori (4% di € 3.000,00)	€	120,00
- IVA nella misura del 22% di € 3.120,00	€	686,40
- contributo unificato	€	500,00

TOTALE DA PAGARE	€	111.770,81

Atteso che si rende opportuno provvedere al pagamento dell'importo sopra specificato quanto prima per non incorrere in ulteriori spese a carico del Comune;

Visto l'articolo 194, comma 1), lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere, secondo la citata disposizione di legge, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sopra riportata sentenza;

Precisato che la spesa di € 111.770,81 trova copertura come segue:

- € 81.365,57 ai CAPP. 7025/R 2011, e 7025/4/R 2012, 7025/C 2014 (oneri di urb.ne);
- € 26.098,84 al CAP. 2935 titolo primo (interessi legali);
- € 4.306,40 al CAP. 302 (spese legali);

Atteso che gli uffici competenti stanno valutando l'impugnazione della sentenza in oggetto avanti il Consiglio di Stato;

Preso atto, inoltre, che l'argomento è stato illustrato alla Commissione Consiliare 1^ "Bilancio e Programmazione";

Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO

Ritenuto di accogliere quanto sopra proposto;

Ritenuto, inoltre, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 al fine di consentire il tempestivo avvio di tutti i successivi provvedimenti;

Richiamato l'articolo 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267 dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il parere favorevole del Segretario generale sotto il profilo della legittimità come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

Con votazione

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio configuratosi per effetto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste n. 649/2013, depositata in segreteria il 12/12/2013, relativa al ricorso proposto dalla Società Kosmic s.r.l contro il Comune di Pordenone;
2. di dare atto che la spesa quantificata complessivamente in € 111.770,81 trova copertura come in premessa specificato;

3. di dare atto che gli uffici competenti stanno valutando l'impugnazione della sentenza in questione avanti il Consiglio di Stato;
4. di inviare la presente deliberazione alla Corte dei Conti, ai sensi della vigente normativa.

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUCIANO IUS

CODICE FISCALE: SIULCN59A07M190X

DATA FIRMA: 29/04/2014 12:12:14

IMPRONTA: 8DA00366C6572D129888CD31C0EEEC5795BD75D6A65795779C9CE1D3EAF71B7
95BD75D6A65795779C9CE1D3EAF71B76FDFA6718EB6515FA7A0E6D7A19AFF2E
6FDFA6718EB6515FA7A0E6D7A19AFF2E8B74A482FF907E8CAE4143326BC012D1
8B74A482FF907E8CAE4143326BC012D12EAE318365E6D8D707D5A3C21F48F12A

NOME: MICHELE BORTOLUSSI

CODICE FISCALE: BRTMHL67T04I403K

DATA FIRMA: 29/04/2014 12:18:50

IMPRONTA: 8D7A41A78B0CB51C7B0AEDFCF4B02704EFD5BEB083A902F8B91DFFF9618DA3CB
EFD5BEB083A902F8B91DFFF9618DA3CB77D7A9225C3232E3AEADE0D25B2C0D55
77D7A9225C3232E3AEADE0D25B2C0D55F175DE917F66FCD1A02A3A61ECB71A63
F175DE917F66FCD1A02A3A61ECB71A63054EAB8AC090AF42BE541D51736EDA3A

NOME: PEROSA PRIMO

CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C

DATA FIRMA: 29/04/2014 12:57:03

IMPRONTA: 9F18170C6EDF15A38CC89A56AD9E839BFB599E8B798C46FA86307C5FBD2FD016
FB599E8B798C46FA86307C5FBD2FD01624C39B524BCFE12B50876CBD2D41D442
24C39B524BCFE12B50876CBD2D41D4429B5BBDE5CDCB869056BC5F4E58FF6D54
9B5BBDE5CDCB869056BC5F4E58FF6D540F5A464E53712A5BFAD0D1E36D3E10CA